

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2121/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1998

recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

Modificato da:

► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003
--------------------	---	-------	----	-----------



REGOLAMENTO (CE) N. 2121/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1998

recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 ⁽²⁾, dell'11 dicembre 1997, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3.4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 7, paragrafo 1,

sentito il comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 12/98,

- (1) considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 684/92 prevede che i servizi regolari ed alcuni servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione;
- (2) considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio;
- (3) considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che i trasporti per conto proprio sono soggetti ad un regime di attestazione;
- (4) considerando inoltre che è opportuno fissare le modalità di utilizzazione del foglio di viaggio di cui all'articolo 11 del regolamento, nonché le modalità di comunicazione agli Stati membri interessati dei nomi dei vettori che effettuano tali servizi e dei punti delle coincidenze durante il viaggio;
- (5) considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1839/92, del 1° luglio 1992, recante modalità di esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/93 ⁽⁵⁾, al fine di unificare per motivi di semplicità i documenti di controllo per i servizi a navetta con alloggio e per i servizi occasionali;
- (6) considerando che il regolamento (CE) n. 11/98 ha soppresso la nozione di servizi a navetta e ha semplificato la definizione di servizi occasionali, in particolare sopprimendo la modalità dei servizi occasionali restanti;

⁽¹⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 266 del 27. 10. 1993, pag. 2.

▼B

- (7) considerando che è necessario unificare, per motivi di semplicità, il foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e per i servizi occasionali in regime di cabotaggio, previsto dal regolamento (CE) n. 12/98;
- (8) considerando che il foglio di viaggio utilizzato come documento di controllo nell'ambito dei servizi regolari specializzati in regime di cabotaggio deve essere compilato in forma di riepilogo mensile;
- (9) considerando che per motivi di trasparenza e semplicità è opportuno adeguare tutti i modelli di documenti previsti dal regolamento (CEE) n. 1839/92 al nuovo quadro normativo applicabile ai servizi internazionali effettuati con autobus e sostituire tale regolamento con il presente regolamento;
- (10) considerando che gli Stati membri necessitano di un determinato periodo per far stampare e distribuire i nuovi documenti;
- (11) considerando che, nel frattempo, i vettori devono poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dal regolamento (CEE) n. 1839/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio ⁽¹⁾, nella loro versione modificata, se del caso mediante un'adeguata modificazione di tali documenti per renderli conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92 e del regolamento (CE) n. 12/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DOCUMENTO DI CONTROLLO — FOGLIO DI VIAGGIO*Articolo 1*

1. Il documento di controllo — foglio di viaggio, per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3.1, del regolamento (CE) n. 684/92 deve essere conforme al modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.
2. Per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 12/98 il documento di controllo — foglio di viaggio deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento.
3. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali esigenze al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio.

Articolo 2

1. Il libretto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è intestato al vettore e non è cedibile.
2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.

⁽¹⁾ GU L 251 del 29. 8. 1992, pag. 1.

▼B

4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.

Articolo 3

Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

Articolo 4

1. Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per i servizi occasionali nei trasporti di cabotaggio conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 12/98 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

2. In caso di prestazione dei servizi regolari specializzati nei trasporti di cabotaggio previsti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 12/98, il foglio di viaggio il cui modello figura all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

Articolo 5

Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito, secondo le modalità indicate all'articolo 12, secondo comma, del regolamento (CE) n. 684/92. Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.

Articolo 6

Il documento di controllo deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI

Articolo 7

1. La domanda di autorizzazione per i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione deve essere conforme al modello riportato all'allegato III.

2. La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni:

- a) gli orari;
- b) le tariffe;

▼B

- c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92;
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
3. A sostegno della domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.

Articolo 8

1. Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV.
2. Ciascun veicolo che partecipa all'esecuzione di un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.

CAPO III

ATTESTAZIONI

Articolo 9

1. L'attestazione per i servizi per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento (CEE) n. 684/92 deve essere conforme al modello riportato nell'allegato V.
2. L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento (CEE) n. 684/92.
3. Ogni veicolo che partecipa all'esecuzione di un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
4. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.

CAPO IV

COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI

Articolo 10

La comunicazione dei dati di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 12/98 relativi alle operazioni di cabotaggio è effettuata mediante una tabella conforme al modello riportato all'allegato VI del presente regolamento.

▼B

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 1839/92 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1999.

Articolo 12

Ogni Stato membro può autorizzare l'uso degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni redatti conformemente al regolamento (CEE) n. 1839/92 e al regolamento (CEE) n. 2454/92, fino al 31 dicembre 1999, purché siano modificati in modo leggibile, indelebile e adeguato, nella misura in cui ciò si dimostri necessario, per renderli conformi al regolamento (CEE) n. 684/92, al regolamento (CE) n. 12/98 e al presente regolamento.

Gli altri Stati membri accettano detti stampati nei loro territori fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 13

Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 1998, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli 4 e 10, che si applicano a decorrere dall'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **B**

ALLEGATO I

IT









FOLGIO DI VIAGGIO — MODELLO

N.

(Carta verde chiaro — formato A4)

SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI E SERVIZI OCCASIONALI IN REGIME DI CABOTAGGIO

(Ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio distinto)

1	 					
	Numero di immatricolazione		Luogo, data e firma del vettore				
2	 		1				
	Vettore, subappaltatore, associato, gruppo di vettori:		2				
			3				
3	 		1				
	Nome del/dei conducente/i		2				
			3				
4	Organismo organizzatore o persona fisica organizzatrice del servizio occasionale		1		3		
			2		4		
5	Tipo di servizio	<input type="checkbox"/> Servizio occasionale internazionale <input type="checkbox"/> Servizio occasionale in regime di cabotaggio <input type="checkbox"/> Cabotaggio dei servizi regolari specializzati — rendiconto mensile					
		Mese		Anno			
6	Luogo di partenza del servizio				Paese:		
	Luogo di destinazione del servizio				Paese:		
7	Programma di viaggio	Itinerario / Tappe giornaliere e/o punti di salita e discesa dei viaggiatori				Chilometraggio previsto	
	Date	da	a	numero di viaggiatori	a veicolo vuoto indicare event. con una croce		
8	Eventuali punti di coincidenza con un altro vettore del medesimo gruppo		Numero di viaggiatori depositati	Destinazione finale dei viaggiatori depositati		Nome del vettore che riprende a bordo i viaggiatori	
9	Escursioni locali						
	Data	Chilometraggio previsto	Luogo della partenza	Luogo dell'escursione	Numero di viaggiato		
10	Modificazioni impreviste						
						

▼ B

ALLEGATO II

Risguardo del libretto
(Carta — formato A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIA IL LIBRETTO
— Sigla distintiva del paese — (*)

Denominazione dell'autorità competente

.....

LIBRETTO N.

di fogli di viaggio:

- a) per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri rilasciato in base al regolamento (CEE) n. 684/92;
- b) per i servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati mediante autobus da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 12/98

a:
(Nome e cognome o ragione sociale del vettore)

.....

.....
(Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)

.....
(Luogo e data del rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità
o dell'organismo che rilascia il libretto)

(*) Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S) ►⁽¹⁾, Repubblica ceca (CZ), Estonia (EST), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Ungheria (H), Malta (M), Polonia (PL), Slovenia (SLO), Slovacchia (SK), ►⁽²⁾ Bulgaria (BG), Romania (RO). ◀

►⁽¹⁾ A1

►⁽²⁾ M1



Secondo risguardo del libretto

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

Avvertenza importante

A. DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI ED AI SERVIZI OCCASIONALI IN REGIME DI CABOTAGGIO

1. L'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 684/92 nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 12/98 prevedono che per i servizi occasionali è necessario un documento di controllo-foglio di viaggio.

2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 definiscono i servizi occasionali come i servizi «che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e che sono, in particolare, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso».

D'altra parte i servizi regolari sono definiti come «i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati in appresso «servizi regolari specializzati».

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

- a) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori,
- b) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti,
- c) i trasporti «Stato d'origine-luoghi di stanza» dei militari e delle loro famiglie.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati».

3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.

4. Il titolare della licenza comunitaria e del foglio di viaggio è autorizzato ad effettuare:

- a) servizi occasionali internazionali tra due o più Stati membri effettuati con autobus;
- b) servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

5. Il foglio di viaggio deve essere compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della tenuta regolare di tali documenti; essi devono essere compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.



Terzo riguardo del libretto

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

1. L'articolo 2, paragrafo 3.1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 684/92 prevede che l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione.
2. Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali escursioni locali sono destinate unicamente a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dal medesimo vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale. Esse sono effettuate con il medesimo veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
3. Nel caso di escursioni locali, il foglio di viaggio deve essere compilato prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione.
4. Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai viaggiatori con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI IN REGIME DI CABOTAGGIO

1. L'esecuzione di trasporti occasionali in regime di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda i seguenti settori:
 - a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
 - b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali. Se del caso, i valori dei paesi e delle dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;
 - c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente gli scolari, i bambini e le persone con ridotte capacità motorie;
 - d) durata della guida e del riposo;
 - e) imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE⁽²⁾, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.
3. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai loro cittadini, al fine di evitare in modo efficace qualsiasi discriminazione, manifesta o dissimulata, basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
4. Nel caso di un servizio occasionale in regime di cabotaggio, i fogli di viaggio devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo⁽³⁾.
5. In caso di esecuzione di servizi regolari specializzati in regime di cabotaggio, il foglio di viaggio deve essere compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89.

⁽³⁾ Le autorità competenti degli Stati membri possono completare il presente punto 4 con informazioni sull'organismo incaricato di ritirare i fogli di viaggio oltreché sulle modalità di trasmissione di queste informazioni.

▼ B

ALLEGATO III

Risguardo del libretto
(Carta bianca — A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ⁽¹⁾:

- PER UN SERVIZIO REGOLARE
 PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO ⁽²⁾
 PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE AD UN SERVIZIO

effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/92

indirizzata a:
(Autorità competente)

1. Cognome e nome o ragione sociale dell'impresa richiedente ed eventualmente incaricata della gestione dell'associazione di imprese (pool):

.....

2. Servizio/i gestito/i ⁽¹⁾
 da un'impresa da un'associazione di imprese (pool) in subappalto

3. Nomi e indirizzi
 del vettore, del/dei vettore/i associato/i oppure del/dei subappaltatore/i ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

3.1. tel.:

3.2. tel.:

3.3. tel.:

3.4. tel.:

⁽¹⁾ Indicare la menzione pertinente.

⁽²⁾ Si tratta dei servizi regolari specializzati che non sono contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore.

⁽³⁾ Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.

⁽⁴⁾ Se necessario, allegare l'elenco.

▼ B

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

- 4. In caso di servizio regolare specializzato:
 - 4.1. Categoria dei viaggiatori:

- 5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:
 -
 -
 -

- 6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui vengono presi a bordo i viaggiatori):
 -
 -
 -
 -

- 7. Periodo di gestione:
 -
 -
 -

- 8. Frequenza (giornaliera, settimanale, ecc.):

- 9. Tariffe: Allegato accluso

- 10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di periodo di guida e periodo di riposo.

- 11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste (!):
 -

- 12. Eventuali indicazioni complementari:
 -
 -
 -

- 13. (Luogo e data) (Firma del richiedente)

(!) Si attira l'attenzione del richiedente sul fatto che, dato che l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui dovrà disporre deve corrispondere al numero di veicoli che devono circolare simultaneamente in un qualunque momento per l'esecuzione del servizio richiesto.

▼B

(Terza pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

Avvertenza importante

1. Devono essere allegati alla presente domanda:
 - a) gli orari;
 - b) le tariffe;
 - c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto di terzi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92;
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) uno schema di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.
3. Il regolamento (CEE) n. 684/92 modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 prevede all'articolo 4, paragrafo 4, che sono soggette ad autorizzazione:
 - a) i servizi regolari, servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Un adeguamento delle condizioni di gestione del servizio non incide sul carattere regolare del servizio stesso.
 - b) I servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di talune categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri, nella misura in cui tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1.1. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati». I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
 - i) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori;
 - ii) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti;
 - iii) il trasporto «Stato d'origine-luogo di stanza» dei militari e delle loro famiglie;il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non incide sul carattere regolare dei servizi specializzati.
4. La domanda è presentata presso l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza del servizio, vale a dire uno dei terminali del servizio.
5. L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.

▼ B

ALLEGATO IV

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Carta rosa — formato A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE — Sigla distintiva del paese — ⁽¹⁾	Denominazione dell'autorità competente
--	--

.....

AUTORIZZAZIONE N.

di servizio regolare ⁽²⁾

di servizio regolare specializzato non liberalizzato

effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/92

a:

[Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o dell'impresa incaricata della gestione dell'associazione di imprese (pool)]

.....

Indirizzo: Tel. e telefax:

Nome, indirizzo, telefono e telefax dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:

1)

2)

3)

4)

5)

Elenco allegato, se del caso

Data di scadenza dell'autorizzazione:

.....

(Luogo e data del rilascio)

.....

(Firma e timbro dell'autorità
o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S) ►⁽³⁾, Repubblica ceca (CZ), Estonia (EST), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Ungheria (H), Malta (M), Polonia (PL), Slovenia (SLO), Slovacchia (SK), ◄
►⁽²⁾ Bulgaria (BG), Romania (RO). ◄

⁽²⁾ Cancellare la menzione inutile.

► ⁽¹⁾ A1► ⁽²⁾ M1

▼ B

(Seconda pagina dell'autorizzazione n.)

1. Itinerario:

- a) Luogo di partenza del servizio:
- b) Luogo di destinazione del servizio:
- c) Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori:
.....
.....
.....

2. Periodi di gestione:
.....

3. Frequenze:

4. Orari:

5. Servizio regolare specializzato:

— categoria di viaggiatori:

6. Condizioni o osservazioni particolari:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

▼B

(Terza pagina dell'autorizzazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

Avvertenza importante

1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa non può essere utilizzata da un'impresa il cui nome non vi sia indicato.
2. L'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
3. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere tenuta a bordo del veicolo.

▼ B

ALLEGATO V

(Prima pagina dell'attestazione)

(Carta gialla — formato A4)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

STATO CHE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

— Segno distintivo del paese — ⁽¹⁾

.....

ATTESTAZIONE

**rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri,
in base al regolamento (CEE) n. 684/92**

(Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

Il sottoscritto

responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro

(descrivere)

(Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

certifica:

- che effettua trasporti a fini non di lucro o commerciali;
- che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;
- che l'autobus recante il numero d'immatricolazione è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;
- che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.

.....
(Firma della persona fisica o del rappresentante della persona
giuridica)

(Parte riservata all'autorità competente)

La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 684/92.

.....
(Durata della validità).....
(Luogo di rilascio e data).....
(Firma e timbro dell'autorità competente)

⁽¹⁾ Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Austria (A), Finlandia (FIN), Svezia (S) ►^b, Repubblica ceca (CZ), Estonia (EST), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Ungheria (H), Malta (M), Polonia (PL), Slovenia (SLO), Slovacchia (SK), ►⁽²⁾ Bulgaria (BG), Romania (RO). ◀

► ⁽¹⁾ A1► ⁽²⁾ M1

▼B

(Seconda pagina dell'attestazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 684/92, per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, a condizione che:
 - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.
2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:
 - sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti con autobus in base alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale;
 - osservi le normative in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono esentati dall'autorizzazione e sono soggetti ad un regime di attestazione.
4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.
5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.
6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.

▼ B

ALLEGATO VI

MODELLO DI COMUNICAZIONE

previsto all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro

Trasporti di cabotaggio effettuati nel (Trimestre) (Anno)

da vettori stabiliti in (Nome dello Stato membro)

▶ ⁽¹⁾ Stato membro capitante	Numero di viaggiatori		Numero di viaggiatori/km	
	Tipo di servizi		Tipo di servizi	
	regolari specializzati	occasionali	regolari	occasionali
B				
BG				
CZ				
DK				
D				
EST				
GR				
E				
F				
IRL				
I				
CY				
LV				
LT				
L				
H				
M				
NL				
A				
PL				
RO				
SLO				
SK				
FIN				
S				
UK				
Cabotaggio totale				